

**Processo civile** - Cartella esattoriale - Notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario della riscossione - Legittimità - Prescrizione dei contributi, precedente alla notifica della cartella, non tempestivamente opposta ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - Proponibilità della prescrizione in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione.

**Tribunale di Piacenza - 31.10.2013 n. 277 - Dr. Picciau - C. G. (Avv. Salice) - INPS (Avv. Berloco) - Equitalia Centro S.p.A. (Avv. Mozzi).**

*È legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta, sicché in caso di mancata opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla consegna del plico presso il domicilio del destinatario, la stessa diventa definitiva, con la conseguenza che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è possibile solo per eccepire fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione, ma non per dedurre la prescrizione dei contributi precedente alla notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere sollevata con il tempestivo ricorso in opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999.*

FATTO e DIRITTO - L'opposizione all'esecuzione proposta da C.G. va rigettata.

L'opponente contesta la esecuzione mobiliare promossa da Equitalia in forza di una numerosa serie di cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 30.241,14; rileva che, fra le cartelle azionate, una di esse (n. 08520080000540163000) riguarda l'importo di euro 20.151,56 relativo a IVS coltivatori diretti; sostiene di aver effettuato accertamenti e di aver rilevato che tale cartella si riferisce a crediti INPS risalenti agli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 (doc. n. 3).

Ciò premesso, C. eccepisce innanzitutto la intervenuta prescrizione del credito di euro 20151,96. Si legge in ricorso: *“poiché il credito asseritamente vantato dall'INPS è stato iscritto a ruolo nell'anno 2007 ed inserito nella cartella esattoriale asseritamente notificata in data 29 Aprile 2008 se ne eccepisce l'intervenuta prescrizione; invero l'art. 9 comma 3 della legge 335/1995 prevede che le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono (per il caso che ci occupa, anteriore al 1 gennaio 1996) nel termine di 10 anni.”* (punti 6 e 7 pagina 6 del ricorso).

C. eccepisce inoltre che non risulta in atti la prova dell'avvenuta e regolare notifica della cartella esattoriale n. 08520080000540163000, poiché Equitalia non ha versato in atti la relata di notifica limitandosi a produrre nella fase sommaria del procedimento di opposizione un avviso di ricevimento di una raccomandata postale.

Si legge in ricorso: *“...In proposito si osserva che tale avviso di ricevimento presenta delle annotazioni fuorvianti - come dimostrato dal fatto che il numero apposto a mano è errato perché privo di tre cifre finali - e comunque non prova né l’effettivo contenuto della cartella né che la spedizione sia riferita alla cartella stessa...In ogni caso anche a voler ritenere che il predetto avviso riguardi la cartella si rileva che tutt’al più detto documento comproverebbe l’avvenuta spedizione effettuata a mezzo del servizio postale direttamente da Equitalia”* In proposito, parte opponente cita allora una copiosa giurisprudenza tributaria (pagina 11 del ricorso) in forza della quale *“qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione”* posto che *“la relata di notifica non è surrogabile dall’attività dell’ufficio postale “con la conseguenza che la mancata relata di notifica determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza”*.

Ciò premesso, va subito osservato che la cartella 0852008000540163000 è una cartella definitiva perché non impugnata nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (art. 24 D.Lgs. 46/1999).

In presenza di una cartella definitiva, non è possibile sollevare la prescrizione per fatti antecedenti alla cartella: la definitività della cartella copre non solo l’esistenza del credito azionato e del titolo ma anche la inesistenza di fatti estintivi e modificativi del credito precedenti e non dedotti con l’opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 (compresa la prescrizione).

In presenza di una cartella definitiva, con il rimedio della opposizione all’esecuzione, è possibile pertanto solo eccepire fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione; si potrà ad esempio eccepire la sopravvenuta prescrizione perché l’esecuzione non è stata promossa nei termini previsti: e tali termini restano sempre quelli previsti in materia previdenziale (art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995) poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito ivi contenuto l’art. 2953 c. c. (cfr. Cass. 12263/2007; Cass. Sez. Un. 25790/2009).

Tali principi valgono ovviamente solo ove non venga dedotta e provata, in sede di opposizione all’esecuzione, la inesistenza dell’atto presupposto, cioè la cartella esattoriale, per inesistenza della notifica.

In tal senso (nonostante l’ordine delle questioni proposte dall’opponente) la prima questione in ordine logico da affrontare è quella relativa alla esistenza legittima di una notifica dell’atto presupposto, nella fattispecie la cartella esattoriale n. 0852008000540163000; e solo nel caso in cui si concluda per la inesistenza di tale notifica potranno essere esaminate le questioni inerenti la prescrizione per fatti antecedenti alla definitività della cartella non opposta (compresa ovviamente a

tal fine la questione circa l'applicabilità - per il corretto computo dei termini - della sospensione prevista dall'art. 13-ter della legge n. 80/2005, sospensione invocata dall'INPS (cfr. pag. 5 della memoria) e contestata dall'opponente (v. pag. 3 note verbale udienza 22 gennaio 2013;).

Nel caso in cui si concluda invece per la legittimità dell'atto presupposto e della sua notifica, l'esame di tali questioni è precluso, essendo le stesse coperte - si ripete - dalla definitività della cartella, non potendo in sede di opposizione all'esecuzione proporre questioni che avrebbero dovuto essere sollevate, avverso la cartella esattoriale nel merito con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e per vizi formali con l'opposizione ex art. 617, 1 comma c.p.c., nei termini perentori rispettivamente previsti di 40 e di 20 giorni.

L'opponente, citando decisioni dei giudici tributari, sostiene in effetti la inesistenza della notifica della cartella esattoriale suddetta poiché la notificazione della cartella esattoriale nella fattispecie è avvenuta a mezzo posta da parte direttamente del concessionario e ciò sarebbe precluso dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, nel testo risultante dalle modifiche apportate da ultimo dall'art. 12, D.Lgs. 46/1999 e da ultimo dall'art. 1 D.Lgs., 27 aprile 2001, n. 193.

L'assunto dell'opponente non è, ad avviso di questo giudice, condivisibile.

È opportuno riportare per chiarezza espositiva, il testo dell'art. 26 citato:

*“La cartella di pagamento è notificato dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (comma 1).*

*La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consumabili anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile... (comma 2: quest'ultimo comma è stato inserito dall'art. 38, co. 4 lettera b del D.L. 78/2010) (co. 2)...* Orbene, questo giudice intende aderire all'orientamento prospettato da altre recenti decisioni e che hanno ribadito la piena legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario.

Con decisione 131/2013 del 17 Giugno 2013 la 12<sup>a</sup> sez. della Commissione Tributaria Regionale di Milano ha, con argomentazioni condivisibili, rilevato in tal senso: *“...Allorché la norma in parola afferma nel secondo periodo del 1° comma - e quindi con una cesura rispetto a*

*quanto già affermato in ordine ai soggetti abilitati alla notifica delle cartelle - che “la notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento...in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso...” non fa alcun riferimento all’attività attestatrice dei soggetti ordinariamente abilitati al servizio di notifica e, pertanto, non può che riferirsi all’invio diretto da parte dell’esattore, con la specificazione del modo in cui deve essere utilizzato il servizio postale. Se così non fosse, tutte le disposizioni sopra riportate non sarebbero di alcuna utilità, costituendo in tal caso mera ripetizione di quanto già fissato dalla legge 20.11.1982 che regola le notifiche a mezzo posta. È poi decisivo elemento di conferma della tesi qui esposta il disposto del 5° comma dell’art. 26 citato che prevede alternativamente sia conservata per 5 anni, a prova della notifica “la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento” Se dunque il mero avviso di ricevimento, redatto dall’ufficiale postale costituisce prova della notifica e come tale deve essere conservato, la notifica può, essere eseguita direttamente dal soggetto destinatario della ricevuta di ritorno e cioè dall’esattore. Se così non fosse l’esattore dovrebbe conservare anche copia della relazione di quanto fatto da altro soggetto/i che secondo l’appellante avrebbero l’esclusiva del potere di notifica de quo.*

*Ulteriore conferma della permanente volontà di mantenere in capo all’esattore la potestà notificatoria, nonostante il fatto che all’esattore sia venuta a mancare l’espressa indicazione, si ha con la sopravvenuta facoltà, in forza dell’art. 38 comma 4, lettera b, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, di notificare la cartella “a mezzo posta certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti di riscossione”. Se gli esattori non potessero spedire direttamente le cartelle a mezzo posta (e dunque con l’intervento di soggetto terzo che ne cura la consegna) sarebbe illogico attribuire loro il potere (chiaramente desumibile dalla facoltà di direttamente accedere agli elenchi degli indirizzi PEC) di notificare a mezzo posta elettronica...”.*

Si tratta di argomentazioni, ad avviso di questo giudice, totalmente condivisibili.

Osserva, inoltre, questo giudice che anche la Corte di Cassazione, pur non affrontando espressamente la questione, non ha mai dubitato del potere del concessionario di effettuare direttamente la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale e ciò in relazione a fattispecie anche successive alle modifiche apportate all’art. 26 dall’art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si legge anzi a chiare lettere nella parte motiva della sentenza Corte Cass. Sez. Trib. 27.5.2011 n. 11708: “...Il D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così fra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...) ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi in

*quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 Aprile 2001, che all'art. 32 dispone "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo articolo 39 prevede: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere". Tanto premesso è evidente che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatore laddove la spedizione postale avvenga ai fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente....".*

Anche nella recente sentenza 1091/2013 della Corte Suprema si ribadisce in motivazione: *"...la cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 D.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 del D.M. 9.4.2001, è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente....".*

I principi desumibili dalle sentenze appena citate della giurisprudenza di legittimità sono chiari: 1) la notifica della cartella esattoriale a mezzo posta può essere legittimamente effettuata ex art. 26, D.Lgs. 46/1999, direttamente dal concessionario; 2) il perfezionamento della notifica in tal modo effettuato si ha con la consegna del plico presso il domicilio del destinatario; 3) gli unici adempimenti richiesti allo stesso fine all'ufficiale postale sono solo quelli di curare che la persona legittimata apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie deve concludersi per la sussistenza di una legittima notifica della cartella esattoriale in discussione: il concessionario ha infatti legittimamente effettuato direttamente la notifica a mezzo posta ex art. 26 D.P.R. 602/1973; già nella fase sommaria del procedimento Equitalia ha prodotto copia conforme dell'avviso di ricevimento inerente la cartella 08520080000540163 (così indicata nell'avviso suddetto) sottoscritto da C. in data 29 Aprile 2008. La mancanza nell'avviso di ricevimento degli ultimi tre zeri per indicare la cartella non

appare decisivo per escludere (come già ritenuto dal giudice della fase sommaria nel provvedimento 15 Maggio 2012) che l'avviso si riferisca alla cartella in discussione.

L'accertata esistenza di una legittima notifica della cartella esattoriale preclude pertanto in sede di opposizione la disamina di questioni di prescrizione per fatti antecedenti alla definitività della cartella perché non opposta.

L'opponente, citando anche recente sentenza della Corte di Cassazione (pagina 16 del ricorso) eccepisce la nullità della cartella per la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi e delle singole aliquote su base annua; il ricorrente (pagina 16 ricorso; pagina 21 delle note scritte conclusive) si duole che nella fase sommaria tale - questione, pur tempestivamente proposta, non sia stata assolutamente presa in considerazione dal giudice della esecuzione nel suo provvedimento 15 Maggio 2012.

Orbene, anche per tale questione debbono ripetersi le stesse argomentazioni già svolte per l'eccepita prescrizione per fatti antecedenti alla definitività della cartella.

Ritenuta la sussistenza di una legittima notifica della cartella esattoriale non opposta (come già ritenuto dal G. E. della fase sommaria), il ricorrente trascura, infatti, di considerare che la questione di nullità suddetta avrebbe dovuto essere proposta con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, non potendosi intendere l'opposizione all'esecuzione un rimedio per proporre questioni ormai coperte dalla definitività della cartella non opposta e legittimamente notificata.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (oggettiva complessità delle questioni proposte contrastanti decisioni giurisprudenziali) per compensare le spese del procedimento.

*(Omissis)*

---